

CONVENZIONE
TRA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE
E
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
EMERGENZA TERREMOTO ABRUZZO

L'anno duemiladieci (2010), il giorno trenta del mese di aprile, in Pescara, sono presenti:

Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile e Ambiente, in persona del legale rappresentante dott. Ing. Carlo Visca.

E

Associazioni Regionali di categoria in persona dei rispettivi legali rappresentanti indicati in calce al presente contratto.

PREMESSO

- che il territorio della provincia de L'Aquila e degli altri Comuni abruzzesi che rientrano nel “cratere” è stato colpito, in data 6 aprile 2009, da un terremoto di elevata magnitudo;
- che l'evento sismico ha prodotto numerosi crolli con distruzione e/o danneggiamento di gran parte degli edifici strategici pubblici e degli edifici dei privati, e ha causato gravi perdite in termini di vite umane;
- che l'eccezionalità dell'evento ha spontaneamente generato lo sgombero di quasi tutte le civili abitazioni, comunque ritenute inagibili e insicure dalle Autorità competenti;
- che all'elevato numero di sfollati, la Regione Abruzzo ha tempestivamente, fin dalle prime ore, garantito assistenza attraverso l'utilizzo di strutture ricettive di ogni tipo messe a disposizione dagli operatori della costa adriatica abruzzese e marchigiana e, successivamente, dell'intera regione Abruzzo, in base ad uno sforzo di coordinamento tra le organizzazioni di categoria e la Direzione Protezione Civile e Ambiente della Regione Abruzzo;
- che a far data dal 6 aprile 2009, le singole associazioni si sono generosamente adoperate nel reperire fin da subito posti letto nelle strutture ricettive da mettere a disposizione per le specifiche esigenze di protezione civile, con grande sforzo organizzativo e finanziario, e che a tutt'oggi il numero degli sfollati alloggiati in albergo ammonta a circa 10.000 persone;
- che nel comune di Giulianova la struttura del Commissario delegato ha ideato e organizzato fin dai primi giorni una apposita funzione “alloggiamenti”, collocata presso il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) di Giulianova, che si occupa di gestire e coordinare le attività di accoglienza degli ospiti aquilani esodati nelle aree costiere;

RILEVATO che l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma riguarda tuttora un orizzonte temporale non ancora ben definibile;

RITENUTO che nell'ambito dell'attività già disciplinata per le diverse fasi dell'emergenza dalla Convenzione approvata e modificata con successive deliberazioni n. 194/09, n. 277/09, n. 547/09, n. 582/09, sia comunque necessario, con l'approssimarsi della conclusione dell'emergenza più acuta, regolamentare con apposita nuova convenzione un'ulteriore fase dell'accoglienza delle famiglie sfollate dalle zone colpite presso le strutture ricettive abruzzesi, garantendo al contempo il più possibile la libera attività commerciale da svolgersi presso le strutture stesse;

CONSIDERATO che per favorire tale processo, occorra continuare a monitorare con attenzione ed efficienza il sistema delle prenotazioni e della gestione dei flussi di alloggio, nonché riprogrammare continuamente le dotazioni di posti letto presenti e disponibili nella regione Abruzzo, in modo da evitare eccessive concentrazioni e creare disservizi e congestionamenti;

RITENUTO INOLTRE necessario formalizzare un'ulteriore fase del rapporto negoziale tra l'Amministrazione regionale abruzzese e le Organizzazioni aderenti al coordinamento stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Regione Abruzzo, al fine di continuare a garantire servizi di pronta accoglienza per la popolazione colpita dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, prosegue con il Coordinamento delle Organizzazioni della Ricettività, d'ora in poi denominato “coordinamento”, le azioni dirette a fronteggiare l'emergenza del terremoto.

2. Con la presente convenzione si intendono regolare i rapporti tra Regione Abruzzo e il coordinamento per il proseguimento dell'utilizzo di tutte le strutture ricettive e ristorative convenzionate messe a disposizione dagli operatori turistici della Regione Abruzzo, e delle residuali strutture ricettive fuori regione che hanno accolto persone provenienti dalle zone colpite, in attesa di individuare ulteriori soluzioni a più lungo termine.

3. La sottoscrizione della presente convenzione e l'applicazione delle relative disposizioni, sono estendibili anche a titolari di strutture che, pur non aderendo al coordinamento, decidano di partecipare alle attività di assistenza alloggiativa di cui alla presente convenzione, accettando i contenuti della medesima per la fornitura delle prestazioni di servizi di cui all'art. 2, mediante richiesta formale di accreditamento e mediante sottoscrizione dell'atto convenzionale.

4. Ai fini della presente convenzione sono definite "nuove strutture accreditate" quelle strutture ricettive che compilando l'apposito modulo di accreditamento predisposto e sottoscrivendo una copia della convenzione, aderiscono alla medesima accettandone i contenuti e l'assegnazione alla relativa tabella tariffaria.

ART. 2 PRESTAZIONI DELLE PARTI

1. L'ospitalità nelle strutture ricettive può essere somministrata in tre modalità diverse:

- Pensione completa (di norma)
- Bed & Breakfast (su espressa richiesta dell'ospite o della protezione civile)

In tutti i casi, dal punto di vista tariffario e ai fini della fatturazione, l'ospitalità di tutte le strutture ricettive si compone di norma di due distinte prestazioni di "Bed & Breakfast" (alloggio + prima colazione) e di "somministrazione pasti", che sono evidenziate nell'apposita tabella prezzi.

I mancati pasti dovranno essere regolarmente registrati e conteggiati sulla scorta del costo del singolo pasto.

I titolari o gestori delle strutture ricettive e ristorative convenzionate aderenti alla presente convenzione che partecipano alla nuova fase della gestione emergenziale attraverso il pronto e sicuro ricovero delle persone colpite dal sisma, si impegnano a fornire, su specifica richiesta del committente, le seguenti prestazioni:

- a. Alloggio in camere singole, doppie, triple, quadruple, appartamenti, appartamenti per vacanze, residence, bungalow, piazzole, case mobili e/o altre strutture ricettive secondo necessità e disponibilità. Le strutture ricettive della Provincia dell'Aquila potranno, dietro autorizzazione del Centro Operativo competente, mettere eccezionalmente a disposizione, in virtù di particolari situazioni emergenziali e di overbooking (e comunque in misura di norma non superiore al 15% della ordinaria dotazione di alloggi), delle dependance, sotto forma di foresterie, residence, appartamenti, camere aggiuntive, case mobili o strutture prefabbricate situate in insediamenti esterni, e comunque all'esterno della struttura ricettiva stessa, allo stesso prezzo di riferimento della struttura principale, purché questi alloggi, anche non classificati ufficialmente, assicurino, assieme a una conveniente accoglienza nei momenti di particolare tensione alloggiativa, gli stessi servizi con gli stessi standard qualitativi.
- b. Vitto, comprendente prima colazione, pranzo e cena (alimentazione sana, variata e rispettosa dei bisogni e dei gusti degli utenti), sulla base di menu settimanali, come meglio di seguito specificato:
 - **PRIMA COLAZIONE:** fette biscottate, pane, dolci (croissant, crostate, biscotti, ecc.), marmellate, latte, caffè, te, succhi.
 - **PRANZO - CENA:** un primo piatto a scelta tra 3 proposte alternative, un secondo piatto a scelta tra 2 proposte, un contorno, frutta o dolce, ½ minerale, ¼ di vino della casa, caffè.
- c. Fornitura di biancheria da letto e da bagno cambiata due volte a settimana.
- d. Pulizia, igiene, manutenzione generale e cura degli ambienti secondo le specifiche normative vigenti delle categorie ricettive di appartenenza.
- e. Decoro, cortesia ed educazione del personale comunque utilizzato.
- f. Servizio di portineria negli hotel.
- g. Collaborazione con le strutture operative della protezione civile nell'informazione agli sfollati su quanto può interessare il loro stato di cittadini colpiti, sfollati e senzatetto;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto b) evidenziato da verifica della commissione di cui all'articolo 5, darà luogo all'interruzione del rapporto convenzionale.

Per quanto riguarda residence turistico – alberghieri, villaggi turistici, campeggi, villaggi di accoglienza e in genere tutti gli esercizi che non erogano ristorazione interna (con esclusione degli agriturismo e dei B&B) avendo comunque a disposizione un angolo cottura, rispetto alla disciplina sopra descritta, l'applicazione del punto 1) lettera b) per la costa, nonché del punto 1) lettere da b) a g) comprese per quanto riguarda la città dell'Aquila, non è di norma ammessa.

Per questo tipo di strutture, ordinariamente rivolte ad un'ospitalità caratterizzata da ampia autonomia personale e familiare, la somministrazione dei pasti sarà ammessa solo per singoli casi, a fronte di una documentata caduta del reddito derivante dalle conseguenze del sisma e comunque a fronte di comprovate e motivate necessità logistiche o assistenziali da autorizzarsi caso per caso a cura del Centro Operativo.

Le stesse strutture potranno assicurare, in caso di documentata necessità, approvata dal centro operativo, un sostegno alimentare mediante emissione, da parte del gestore, di “buono acquisto” da 5 euro a persona per ogni pasto, da rendicontarsi nella fattura al posto dei pasti ordinari.

In particolari casi eccezionali, motivati e autorizzati dal Centro Operativo competente, sarà possibile garantire la somministrazione di pasti presso abitazioni private, attraverso esercizi convenzionati.

In ogni caso, richieste di trattamenti particolari riguardanti l'applicazione dell'intera disciplina prevista dal presente articolo e dal successivo articolo 3, potranno essere analizzate e accolte dal Centro Operativo, ove necessario previo parere della Commissione di controllo e vigilanza di cui all'art. 5 della presente convenzione.

2. Al dovere di accoglienza e ospitalità di cui al presente articolo corrisponde l'obbligo dell'amministrazione regionale di rimborsare le spese sostenute dai titolari o gestori delle strutture ricettive e ristorative convenzionate, e, nel contempo, di attivare azioni dirette al superamento dell'emergenza per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione sinistrata, ivi compresa la sollecita ricerca di soluzioni abitative in alternativa a quelle turistico - ricettive.

3. I periodi di overbooking per alta stagione previsti per le località turistiche, così come quelli afferenti la particolare situazione della città dell'Aquila, saranno disciplinati secondo le modalità previste all'articolo 6.

ART. 3 CONDIZIONI ECONOMICHE E RIMBORSI

Allo scopo di contemperare da un lato le necessità di certezza dei prezzi accordati alla categoria ricettiva fino al 30 giugno 2010 e, dall'altro, le necessità della protezione civile di programmazione, a medio-lungo termine, di una eventuale ulteriore e residuale permanenza degli sfollati, le parti concordano di definire delle tabelle di rimborsi.

1. I prezzi indicati nella **TABELLA “A”** sono riferiti a strutture ricettive dotate di ristorante interno, che erogano quindi servizio di **PENSIONE COMPLETA**
2. I prezzi indicati nella **TABELLA B** sono relativi alle strutture (con camere in B&B) non dotate di ristorante interno, che quindi erogano **PENSIONE COMPLETA** per il tramite di un servizio di ristorazione esterno mediante accordo privato fra operatori, oppure che attuano solo servizio in B&B.
3. I prezzi indicati nella **TABELLA “C”** sono riferiti alle R.T.A. (Residenze Turistico Alberghiere) e agli “appartamenti per vacanze”. Questi ultimi, essendo classificati senza stelle si intendono con questa convenzione regolati almeno al livello degli R.T.A. 3 stelle, con possibilità di ulteriore apprezzamento, a richiesta degli interessati, previo parere della commissione. Il prezzo si distingue fra alloggi posti dentro e fuori il cosiddetto “cratere sismico”. All'interno del cratere sismico, l'utilizzo dell'appartamento per vacanze è concesso per un massimo di 45 gg., e non è prevista in nessun caso la somministrazione di pasti e di servizi.
4. I prezzi indicati nella **TABELLA “D”** sono riferiti ai Villaggi Turistici, ai Campeggi e agli Agricamping. In quest'ambito, i prezzi dei bungalow e delle case mobili sono riferiti a quelli delle R.T.A. a 3 stelle. In caso di bungalow riscaldati e case mobili con riscaldamento e progettazione certificati per l'inverno, potrà essere applicata, previa verifica della commissione di cui all'articolo 5, la maggiorazione prevista per le 4 stelle.
5. I prezzi indicati nella **TABELLA “E”** sono riferiti a quelle strutture che possano offrire presso le località costiere, e in generale in quelle distanti dall'Aquila più di 70 chilometri, un servizio “**full time**” dedicato espressamente e in modo preponderante a persone con particolari esigenze di ospitalità e assistenza, a cominciare dagli anziani e dalle persone sole e/o in lunga permanenza e in attesa di ricevere un alloggio alternativo.

Il servizio “full time” si configura come una “ospitalità di sollievo”, aperta all'adesione di strutture ricettive disposte all'apertura annuale, con classificazione ordinaria minima a tre stelle, da destinare di norma sia a nuclei di persone anziane autosufficienti – indicate tassativamente dal Vice Commissario per l'assistenza- che si trovino, a causa dell'evento straordinario, temporaneamente sprovvisti dei servizi pubblici locali ordinariamente fruiti, sia a persone sole i cui familiari devono essere alleggeriti dal necessario carico assistenziale a causa nella nuova condizione seguita all'evento. Per tali nuclei, il Vice Commissario per l'assistenza può stabilire l'avvio di tale tipo di ospitalità. L'ospitalità “full time”, con la conseguente applicazione della tabella “E”, potrà essere avviata solo nel caso in cui il Vice Commissario ne determini la necessità. Se decisa e accordata dal Vice Commissario, essa va a integrare i servizi pubblici eventualmente forniti dallo stesso e dagli enti locali nell'ambito delle attività emergenziali, attraverso il potenziamento del servizio ricettivo, con conseguente rimodulazione tabellare della tariffa. L'ospitalità “full time” comporta per la struttura l'obbligo di erogare servizi quali:

- Servizio di barbiere e parrucchiere, manicure e pedicure
- Servizio di navetta per commissioni, visite, cerimonie, mercati, acquisti, sanità

- Servizio di animazione almeno quindicinale
 - Servizio di gestione del tempo libero

 - Servizio di informazione di interesse dello sfollato (lettura quotidiani, internet, ricevimento periodico amministratori comunali, ecc.)
 - Servizio di ristorazione potenziati e ulteriormente diversificati
 - Servizio di lavanderia e stireria
 - Servizio di acquisto e consegna di farmaci e presidi, ecc
6. Tutti i prezzi di alloggio indicati nelle diverse tabelle si riferiscono ad una persona per un giorno e sono comprensivi di IVA. La prima colonna si riferisce alla sistemazione in B&B (letto e prima colazione, e la seconda al costo del singolo pasto.
7. All'interno del cratere sismico, il prezzo convenuto in ciascuna tabella si intende riconosciuto nel caso in cui la struttura metta a disposizione almeno il 75% dei posti letto disponibili. La struttura percepirà il 10% in meno della tariffa nel caso di una percentuale di occupazione tra il 50% e il 75% dei posti letto.

TABELLA "A" - PENSIONE COMPLETA

PENSIONE COMPLETA	Hotel e R.T.A. a 3 stelle. Strutture equiparate (Agriturismi, Country Houses, B&B, Pensionati, convitti, RSA, R.A. e altre strutture affini)	Hotel e R.T.A. a 1 e 2 stelle. Strutture equiparate (Agriturismi, Country Houses, B&B, Pensionati, Convitti, R.S.A., R.A. e altre strutture affini)
Sistemazione in doppia	€ 65,00	€ 55,00
Sistemazione in doppia uso singola	€ 73,00	€ 62,00
Sistemazione adulto in letto aggiunto (*)	€ 48,00	€ 42,00
Sistemazione bambino 0 - 2 anni in letto aggiunto (**)	€ 15,00	€ 15,00
Sistemazione bambino 2- 5 anni in letto aggiunto	€ 22,00	€ 20,00
Sistemazione bambino 5 - 12 anni in letto aggiunto	€ 33,00	€ 30,00

(*) Per "letto aggiunto" - sia riferito all'adulto che al bambino - si intende (sia per la tabella "A" che per la tabella "B") ogni letto che nella singola camera si aggiunge alla base "doppia" o "matrimoniale". Il bambino che viene ospitato in uno dei due letti base di una camera, occupa dunque un letto ordinario e non aggiunto, e come tale viene riconosciuto il prezzo intero per la parte inerente il solo alloggio, mentre si applicherà il prezzo da bambino per quanto riguarda il pasto.

N.B. Per quanto riguarda R.T.A., appartamenti e villaggi turistici (successive tabelle "C" e "D"), sono da classificarsi come "letti aggiunti", oltre a quelli aggiunti nelle camere come sopra specificato, anche i letti posti fuori dalle stesse, quali ad esempio i divani letto e le brande collocati nei soggiorni.

(**) Ogni fascia di età dei bambini si intende da prima cifra compiuta a seconda cifra non compiuta.

8) Fermo restando quanto previsto al punto 2) in riferimento agli alloggi dotati di angolo cottura, nel caso di strutture ricettive che non dispongono del servizio di ristorazione interno assicurano soltanto alloggiamento, queste possono convenzionarsi, a domanda, con ristoranti esterni, mediante apposito accordo convenzionale fra operatori, provvedendo alla fatturazione come pensione completa e suddividendo i costi delle prestazioni così come evidenziato nelle diverse colonne della tabella "B". Fanno eccezione agriturismi e B&B, che possono produrre fatturazioni separate rispetto al servizio di ristorazione.

Ai servizi di ristorazione convenzionati è corrisposto il prezzo indicato nella prima colonna della **TABELLA "B"**

per ogni singolo pasto effettivamente somministrato e rigorosamente contabilizzato.

Il servizio di ristorazione esterna, a partire dall'approvazione della presente stesura della convenzione, non è

consentito nei residence, negli appartamenti per vacanze, nelle dependance in tutte le soluzioni costituite da appartamenti con cucina o angolo cottura. Presso le suddette strutture potrà essere assicurato, in caso di documentata necessità approvata dal Centro Operativo, un sostegno alimentare mediante emissione, da parte del gestore, di "Buoni Acquisto" da 5 euro a persona per ogni pasto, da rendicontarsi nella fattura al posto dei pasti ordinari.

Le strutture ricettive che forniranno il solo pernottamento e prima colazione (modalità in B&B) dovranno applicare i prezzi riportati nella tabella B escludendo il costo della ristorazione esterna.

TABELLA "B" - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO

TRATTAMENTO DIFFERENZIATO	Rimborso ristorazione interna o esterna per singolo pasto	Hotel e R.T.A. a 3 stelle. Strutture equiparate (Agriturismi, Country Houses, B&B, Pensionati, convitti, RSA, R.A. e altre strutture affini)	Hotel e R.T.A. a 1 e 2 stelle. Strutture equiparate (Agriturismi, Country Houses, B&B, Pensionati, Convitti, R.S.A., R.A. e altre strutture affini)
<u>Sistemazione in doppia</u>	€. 15,00	€. 35,00	€. 25,00
<u>Sistemazione in doppia uso singola</u>	€. 15,00	€. 43,00	€. 32,00
<u>Sistemazione adulto in letto aggiunto</u>	€. 15,00	€. 18,00	€. 12,00
<u>Sistemazione bambino 0 - 2 anni non compiuti in letto aggiunto</u>	€. 4,50	€. 6,00	€. 6,00
<u>Sistemazione bambino 2 - 5 anni non compiuti in letto aggiunto</u>	€. 5,00	€. 12,00	€. 10,00
<u>Sistemazione bambino 5 - 12 anni non compiuti in letto aggiunto</u>	€. 8,00	€. 17,00	€. 14,00

9) Le strutture ricettive che abbiano esternalizzato la fornitura del vitto, adeguano gli accordi intercorsi con le ditte fornitrici delle prestazioni di ristorazione alle variazioni, introdotte dalle presente convenzione, dei prezzi pattuiti per la somministrazione giornaliera del vitto, in modo tale che l'adeguamento del corrispettivo venga rivolto a beneficio della ditta fornitrice del vitto stesso, ad ulteriore garanzia della congruità degli importi e della qualità del servizio finale alla persona.

10) Data la particolare condizione di pendolarismo e comunque di assenza diurna continuativa dalla struttura per motivi di lavoro, che caratterizza le persone esodate e assistite, su espressa richiesta del/dei singolo/i sfollato/i o del Centro Operativo, il pranzo potrà essere sostituito da un servizio di pocket-lunch.

La sacca del pranzo da asporto dovrà contenere:

- n. 2 Sandwich/panini con affettati di salumi e/o formaggi o cotoletta, confezione di insalata/verdura;
- Dessert confezionato;
- Frutta fresca di stagione;
- Bibita in lattina o bottiglietta;
- Posate, vaschette da asporto, tovagliolini;
- Condimenti e contenitore/i per alimenti.

Nel caso di alunni che si recano a scuola a L'Aquila da zone poste all'esterno dell'area di mobilità dell'Aquila, la sacca da asporto sarà composto da:

- n. 1 Sandwich/panino con affettati di salumi e/o formaggi o cotoletta;
- Dessert confezionato;
- Frutta fresca di stagione;
- Bibita in lattina o bottiglietta;

- Posate, vaschette da asporto, tovagliolini;
- Condimenti e contenitore/i per alimenti.

E' altresì fatto obbligo di assicurare ai pendolari e agli studenti di ogni ordine e grado che si recano all'interno dell'area di mobilità aquilana, una prima colazione da asporto da ritirarsi al momento della partenza, qualora essa avvenga in orario precedente l'apertura mattutina della sala colazioni.

11) E' fatto obbligo in ogni caso per tutte le strutture ricettive, compresi i villaggi, i residence e gli appartamenti per vacanze, di assicurare nell'ambito del B&B la prima colazione, che resta sempre e comunque a carico della struttura ricettiva essendo tale trattamento riferito alla tariffa alloggiativa (Bed & Breakfast) e non alla tariffa per i pasti. Tale regola vale per ogni tipo di struttura ricettiva, anche in caso di convenzionamento con servizi di ristorazione esterni.

12) La contabilizzazione dei pasti somministrati giornalmente avverrà mediante le seguenti modalità:

- la struttura ricettiva dotata di ristorazione interna provvederà entro la serata del giorno precedente a raccogliere le prenotazioni per il pranzo e per la cena.
- nel caso in cui la struttura ricettiva non sia dotata di ristorazione interna, avrà l'obbligo di comunicare giornalmente all'eventuale servizio di ristorazione collegato, l'elenco di massima dei pasti prenotati per il giorno successivo.

In caso di assenza di un ospite, non potrà essere contabilizzato il pasto, mentre potrà essere emesso l'eventuale "buono acquisto" solo presso le strutture che hanno adottato tale sistema.

Il controllo della corretta gestione degli adempimenti di cui sopra sarà garantita dalla Commissione di vigilanza con la collaborazione della Guardia di Finanza.

13) Per i servizi di ristorazione comunque convenzionati, su disposizione motivata dei centri operativi, sarà possibile assicurare temporaneamente, in via eccezionale pasti e per un periodo di tempo ben delimitato, anche a persone sfollate che siano ospitate in via provvisoria presso privati, in attesa di un successivo provvedimento di autonoma sistemazione o dell'ingresso in una struttura ricettiva.

14) Solo all'interno dei comuni del cosiddetto "cratere", nel caso in cui la persona sfollata (mediante dichiarazione scritta ex DPR 445/00 da consegnarsi al gestore che ne fornirà copia al centro Operativo), scelga di non voler usufruire stabilmente del servizio di ristorazione, alla struttura ricettiva accogliente potrà essere corrisposta, previa verifica e autorizzazione del centro operativo, un rimborso per modalità "Bed and breakfast" maggiorato del 20% rispetto al costo tabellare per il solo alloggio.

15) I prezzi indicati nel prospetto **TABELLA "C"** sono riferiti alle sistemazioni nelle R.T.A. e appartamenti per vacanze che erogano solamente il pernottamento in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina (angolo cottura). I prezzi si intendono per persona e per giorno. A partire dall'approvazione della presente stesura della convenzione, non prevede di norma in nessun caso la somministrazione dei pasti.

N.B. Nelle località del cosiddetto "cratere", il residence potrà essere utilizzato solo come alloggio "parcheggio", per un periodo di norma non superiore ai 45 gg., per ospitare nuclei provenienti da strutture di cui alla tabella "A" che garantiscano quindi un risparmio di risorse. Il costo ridotto del rimborso rispetto ai RTA fuori area terremotata, tiene conto della diminuzione dei servizi erogati dal residence posto nel cratere, nei quali non è previsto il servizio di prima colazione, quello di pulizia e il cambio della biancheria, della domiciliazione all'Aquila e del livello di autonomia raggiunto dai nuclei ospitati.

TABELLA "C"

R.T.A. E APPARTAMENTI PER VACANZE COSTA/CRATERE	RTA 3 stelle Costa/Crater e	RTA 2 stelle Costa/Crater
Sistemazione in camera in alloggio monolocale (**)	€ 35/25,00	€ 25/15,00
Sistemazione in camera in alloggio bilocale (1 camera letto + soggiorno) (**)	€ 35/25,00	€ 25/15,00
Sistemazione in camera in alloggio trilocale (2 camere letto + soggiorno) (**)	€ 35/25,00	€ 25/15,00
Sistemazione in camera in alloggio quadrilocale (3 camere letto + soggiorno) (**)	€ 35/25,00	€ 25/15,00

Sistemazione in letto aggiunto (***)	€ 35/25,00	€ 20/10,00
--------------------------------------	------------	------------

** *Debbono intendersi esclusivamente le sistemazioni all'interno delle camere.*

*** *Debbono intendersi le sistemazioni aggiunte oltre la base doppia in camera, ossia, ad esempio, l'aggiunta di un terzo posto letto in camera oppure altre sistemazioni aggiuntive al di fuori delle camere.*

Nel caso di R.T.A., appartamenti vacanze, camping e villaggi turistici e dependance in formula "residence" che ospitano più nuclei familiari in uno stesso alloggio di ampie dimensioni (da 6 a 8 persone), è consentito fatturare max due posti interi per ciascuna camera.

16) Il prezzo della permanenza nelle strutture di alloggiamento di campeggi, villaggi di accoglienza o villaggi turistici, che comprende tra l'altro l'utilizzo di bungalow e case mobili, è disciplinato dalla seguente tabella "D":

TABELLA "D" (VILLAGGI TURISTICI ecc) °°	Campeggi e villaggi 2-3 stelle	Campeggi e villaggi 1 stella
Sistemazione in Doppia	€ 65,00	€ 55,00
Sistemazione adulto in letto Aggiunto	€ 48,00	€ 42,00
Bambino 5-12 anni non compiuti in letto aggiunto	€ 33,00	€ 30,00
Bambino 2-5 anni non compiuti in letto aggiunto	€ 22,00	€ 20,00
Bambino 0-2 anni non compiuti in letto aggiunto	€ 15,00	€ 15,00
Supplemento Sistemazione in doppia uso singola	€ 71,00	€ 61,00
TABELLA "D" IN PIAZZOLA	Campeggi e villaggi 2-3 stelle	Campeggi e villaggi 1 stella
Sistemazione in Piazzola con mezzo proprio (camper, roulotte, tenda) o fornito dalla Protezione Civile, per max 3 persone	€ 33,00	€ 28,00
Persona aggiunta in piazzola	€ 12,00	€ 12,00
Affitto caravan con veranda frigo e fornello	€ 25,00	€ 23,00
Affitto mensile piazzola per roulotte	€ 800,00	€ 700,00
Parcheggio mensile per caravan o roulotte senza servizi °°°	=====	€ 250,00

°° *Tale trattamento può essere riservato, a richiesta degli interessati e previa verifica della commissione di cui all'articolo 5, anche alle strutture equiparabili, come ad esempio alcuni tipi di agriturismo o B&B organizzati in formula residence, con presenza di più vani ed angolo cottura.*

°°° *Nelle piazzole di parcheggio, nei periodi di particolare inclemenza meteorologica con presenza di basse temperature, sarà possibile fatturare il costo di una seconda piazzola per il maggior consumo di energia elettrica limitatamente ai giorni di effettivo impegno, addebitando un aumento del 50% rispetto al costo di una piazzola.*

17) Ai villaggi di accoglienza pubblici e/o privati realizzati nel cratere sismico dopo il 6 aprile, finalizzati a contribuire all'alloggiamento delle persone sfollate nell'ambito delle operazioni emergenziali, è riconosciuto un ulteriore 10% rispetto ai prezzi della tabella D. Nel caso di villaggi ove siano presenti strutture (bungalow, case mobili) con materiali, servizi e impianti di riscaldamento appositamente progettati, realizzati e certificati per l'inverno aquilano, a richiesta degli interessati, potrà essere applicata, previa verifica della commissione di cui all'articolo 5, la maggiorazione già prevista per le 4 stelle. Per il rimborso della ristorazione esterna concordata, i prezzi sono assimilati a quello degli hotel.

18) Ai fini dell'ottimizzazione delle presenze e dei costi, i campeggi e villaggi non potranno di norma fatturare meno di due persone. Nei periodi di overbooking il numero minimo potrà salire a tre.

19) Per le strutture aderenti che vengono autorizzate nell'ambito del rapporto convenzionato ad erogare un servizio di ospitalità "full time, si applicano le tariffe di cui alla seguente tabella "E".

TABELLA "E" - PENSIONE COMPLETA "FULL TIME"

PENSIONE COMPLETA	Hotel e R.T.A. a 3 stelle. Strutture equiparate (Agriturismi, Country Houses, B&B, Pensionati, convitti, RSA, R.A. e strutture affini)	Hotel e R.T.A. a 1 e 2 stelle. Strutture equiparate (Agriturismi, Country Houses, B&B, Pensionati, Convitti, R.S.A., R.A. e altre strutture affini)
Sistemazione in doppia	€ 85,00	€ 75,00
Sistemazione in doppia uso singola	€ 93,00	€ 82,00
Sistemazione adulto in letto aggiunto	€ 58,00	€ 52,00
Sistemazione bambino 0 - 2 anni in letto aggiunto (solo ristorazione) (°°)	€ 25,00	€ 25,00
Sistemazione bambino 2- 5 anni in letto aggiunto	€ 32,00	€ 30,00
Sistemazione bambino 5 - 12 anni in letto aggiunto	€ 43,00	€ 40,00

(°°) Il prezzo per bambini ha valore puramente indicativo, essendo il servizio full time dedicato essenzialmente ad anziani e persone sole.

ACCREDITAMENTO E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI RESI.

20) Ferme restando le classificazioni a 4 stelle già esistenti e accreditate della maggiorazione percentuale prevista, alle strutture ricettive accreditate che sono dotate di classificazione a 3 stelle oppure che in assenza di propria classificazione (agriturismi, B&B, residence, villaggi) a partire dal momento dell'accreditamento hanno erogato servizi di qualità superiore comunque assimilabile alle 4 stelle, accertati con sopralluogo e valutazione della commissione di cui all'articolo 5, a richiesta della struttura interessata, potrà essere riconosciuto, rispetto ai prezzi evidenziati nella colonna relativa alle strutture ricettive a 3 stelle, un rimborso maggiorato del 10%, nonché del 15% per le strutture poste nella zona del cratere.

Il riconoscimento, ove non immediatamente e palesemente documentabile, dovrà essere validato, a richiesta dell'interessato, con verbale di sopralluogo della commissione di cui all'articolo 5.

Ove intervenga da parte della Commissione il riconoscimento della qualità superiore dei servizi offerti, i relativi effetti economici si producono a partire dall'atto di accreditamento.

21) Alle strutture ricettive accreditate appartenenti a tabelle inferiori (1 o 2 stelle) ma che già dal momento dell'accreditamento hanno erogato servizi di qualità superiore alla tabella di appartenenza, e che alla data del 6 aprile 2009 avevano già presentato e/o avevano in corso una domanda di riclassificazione ai sensi di legge, a richiesta degli interessati e previo verbale di sopralluogo e valutazione della commissione che attesti l'effettivo aumento qualitativo del livello di servizio offerto, potrà essere riconosciuto dalla medesima un rimborso maggiorato del 10% oppure l'equiparazione alla tabella superiore. Anche in questo caso, ove intervenga da parte della Commissione il riconoscimento della qualità superiore dei servizi offerti, i relativi effetti economici si producono a partire dall'atto di accreditamento. Tale riconoscimento è assegnato in ogni caso alle strutture che a seguito del sisma del 6 aprile, hanno realizzato tempestive e importanti opere di ristrutturazione e di adeguamento qualitativo contribuendo all'innalzamento della pronta capacità ricettiva del sistema di accoglienza urgente nell'ambito del cosiddetto "cratere" sismico.

22) Per tutte le strutture ricettive non dotate di classificazione e non riconducibili ai precedenti punti 20) e 21), compresi agriturismi, B&B, residence, villaggi, R.A. e R.S.A., la tabella di riferimento è di norma quella relativa a ½ stelle. L'eventuale riconoscimento di una maggiorazione del 10% oppure l'equiparazione alla tabella superiore potrà essere assegnato, previa richiesta degli interessati, dalla Commissione a seguito di sopralluogo e apposita valutazione. Gli effetti economici in tal caso decorrono dall'atto di accreditamento.

23) Non è ammesso riconoscimento di classificazione tabellare superiore nel caso in cui una struttura ricettiva effettui un passaggio orizzontale di categoria (es. da B&B ad hotel o residence).

24) Gli Appartamenti per Vacanze non classificati, rientrano di norma nella categoria relativa alle strutture

aggregate a "Hotel Residence 3/4 stelle" di cui alla tabella "C", con riserva di assegnazione di prezzo tabellare definitivo, a richiesta degli interessati, previo parere da parte della commissione di cui all'articolo 5.

25) Gli agriturismi e i B&B seguono i criteri di classificazione tariffaria delle tabelle "A" o "C" a seconda della tipologia di ospitalità riservata (camera con bagno oppure appartamento in formula "residence").

26) Alle strutture di accoglienza accreditate che, per strumentazione, arredi e personale da dichiararsi all'accreditamento e previa verifica da parte della commissione di cui all'art. 5, siano abilitate a un tipo di assistenza adatto a persone appartenenti a categorie protette bisognose di particolari cure (persone anziane totalmente o parzialmente disabili, non o parzialmente autosufficienti, allettati, ecc.), è riconosciuto un sovrapprezzo del 10% rispetto alla categoria ed alla fascia economica di appartenenza. La commissione predispone per questo appositi criteri di valutazione. Tale riconoscimento non si applica alle strutture che attuano il servizio "full time" di cui alla tabella "E".

27) Il prezzo tabellare previsto anche per R.S.A. e R.A. e strutture affini comprende l'eventuale retta o franchigia posta a carico di famiglie terremotate o di parenti per il costo di assistenza del congiunto ricoverato. In particolare, per ciò che concerne le persone anziane già ospiti della RAA Ex ONPI, gestita dall'Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune dell'Aquila, autorizzata e accreditata ai sensi di legge, si procederà al rimborso delle rette per il ricovero a favore delle strutture in cui gli utenti stessi sono stati trasferiti ed accolti a seguito del sisma e del conseguente sfollamento, per i soli giorni di effettiva permanenza e previa verifica preventiva dei requisiti delle strutture medesime, che attesti l'assegnazione a una pertinente classificazione nell'ambito della tabella "A", con le modalità previste al precedente punto 22), oltre alle eventuali maggiorazioni, se dovute, previste nelle ipotesi di cui al punto 26). In tal caso, la decorrenza del rimborso delle rette in menzione è fissata alla data di effettivo ingresso degli utenti già ospiti della RAA Ex ONPI presso le strutture residenziali di destinazione, subordinatamente alla sussistenza di apposito rapporto contrattuale con queste ultime e di attestazione dell'effettivo possesso da parte di tali strutture, a quella data, del livello qualitativo osservato dalla commissione. Non si darà luogo in nessun caso a rimborso diretto a favore degli utenti, di rette nel frattempo già corrisposte, mentre quello a favore delle strutture potrà avvenire sulla scorta di presentazione, assieme alla fattura, di apposita rendicontazione attestante la corretta erogazione delle prestazioni per il numero dei giorni di effettiva presenza degli ospiti, nonché l'avvenuto rimborso agli utenti (non titolari di Contributo di Autonoma Sistemazione) e/o alla struttura di origine delle somme già percepite in anticipazione.

32) Il prezzo tabellare previsto anche per R.S.A., R.A. e strutture affini comprende l'eventuale franchigia posta a carico di famiglie terremotate per il costo di assistenza del congiunto ricoverato.

ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La presente convenzione, così come aggiornata, produce i suoi effetti amministrativi e finanziari **a partire dal 1 aprile 2010**. Sono fatti salvi gli effetti economici maturati alla data di sottoscrizione della convenzione.

2. Le fatture commerciali da parte delle singole strutture convenzionate aventi diritto, comprovanti le prestazioni rese ed il periodo temporale di riferimento, dovranno essere intestate a:

PROTEZIONE CIVILE – REGIONE ABRUZZO-

EMERGENZA TERREMOTO – C.F. 80003170661 - P.I. 06363391001 – L'AQUILA VIA LEONARDO DA VINCI, 6 e dovranno essere inoltrate alla Regione Abruzzo con cadenza mensile su indicazione del competente servizio regionale a partire dal 1 maggio 2010.

Le fatture dovranno essere predisposte ed inoltrate alla Regione Abruzzo secondo modalità che verranno comunicate con apposite circolari dal servizio fatturazione.

3. Il pagamento delle fatture avverrà come segue:

- a. Anticipazione del 75% della fattura mensile;
- b. Saldo del restante 25% dopo approvazione del rendiconto da parte degli uffici preposti.
- c. Eventuali conguagli in positivo od in negativo a valersi sulla fattura seguente.
- d. Fatti salvi eventuali problemi procedurali che intervenissero nel trasferimento delle risorse dalla

protezione civile, il servizio fatturazione evaderà le pratiche di liquidazione sopra descritte entro novanta giorni dall'emissione della fattura.

- e. E' fatto obbligo per le strutture ricettive, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, presentare un D.U.R.C. aggiornato.
- f. Le strutture che garantiscono il servizio di ristorazione mediante accordo privato con ristoranti esterni, hanno l'obbligo di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi ai suddetti servizi di ristorazione entro 15

gg. dall'accreditamento del mandato di pagamento da parte della Regione. In caso di inadempienza, si darà luogo a interruzione del rapporto negoziale con la struttura inadempiente.

4. Gli operatori della ricettività si impegnano a monitorare attentamente tutte le situazioni anomale di alloggio prima di predisporre le fatture. Si impegnano inoltre, in caso di rilevazione di errori, omissioni o refusi contabili involontari sulle fatturazioni già emesse, a sanare tempestivamente, in autotutela, le situazioni anomale eventualmente rilevate, mediante emissione di apposite note di credito a vantaggio del competente servizio regionale di fatturazione.

Resta ferma la facoltà del Centro Operativo e del Servizio Fatturazione della Regione Abruzzo, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, di procedere ad attività di verifica e controllo delle operazioni contabili prodotte.

ART. 5 COMMISSIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA

- 1. Ai fini del rispetto puntuale della presente convenzione, e per la soluzione di eventuali e particolari situazioni, è istituita una commissione incaricata di verificare e vigilare sulla qualità e la quantità delle somministrazioni previste nonché sul trattamento generale riservato agli ospiti dal gestore della struttura.
- 2. La commissione di vigilanza è composta di norma da massimo due rappresentanti istituzionali nominati dalla Regione Abruzzo e da massimo due rappresentanti dell'organizzazione convenzionata di riferimento, come meglio specificato nell'allegato "A" alla presente convenzione. In occasione dei sopralluoghi, i commissari saranno accompagnati, in qualità di testimoni, da due rappresentanti degli ospiti.
- 3. A supporto tecnico della Commissione potranno essere incaricati formalmente esperti di comprovata esperienza.
- 4. La Commissione viene convocata su richiesta degli organi di protezione civile o del servizio regionale anche sulla base delle segnalazioni degli utenti, e riferisce con apposito verbale il risultato delle proprie verifiche nonché eventuali proposte alla Regione Abruzzo.
- 5. Il regolamento per il funzionamento della Commissione allegato sotto la lettera "A", è da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 6 MODALITA' DI GESTIONE

- 1. Il coordinamento operativo costituito tra le organizzazioni e la protezione civile attua le disposizioni della presente convenzione utilizzando risorse e personale dedicati.
- 2. In particolare, tutte le prenotazioni, gli spostamenti e le richieste di autorizzazione dovranno convergere sulla casella alloggiamenti@protezionecivile.it, funzione organizzata attualmente presso il COI di Giulianova, ai fini dell'ottimizzazione delle attività di sistemazione alloggiativa promossa dal Commissario Delegato.
- 3. Il coordinamento delle organizzazioni convenzionate si impegna in particolare a gestire nei territori interessati l'ottimizzazione delle disponibilità ricettive, d'intesa con la Protezione Civile, per favorire le strutture che si trovino nella necessità di liberare camere già prenotate, in ragione di particolari eventi, almeno con un mese di anticipo. Per questo, la presenza e la consistenza delle prenotazioni turistiche o di quelle legate a eventi diversi, dovrà essere comunicata tempestivamente al coordinamento a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, in modo che attraverso un'opportuna concertazione, si eviti che a causa dell'arrivo di clientela ordinaria e della contemporanea presenza di sfollati, possano crearsi momenti di overbooking.
- 4. L'attività di ottimizzazione, nei momenti di particolare tensione alloggiativa, potrà concretizzarsi anche nel trasferimento concordato di ospiti presso strutture diverse e vicine, assicurando che la Protezione Civile possa contare comunque su una dotazione di posti letto non inferiore al 50%, ed evitando il più possibile disservizi e disagi agli ospiti.
- 5. Il servizio di prenotazione e gestione delle prestazioni, nonché quello di ottimizzazione dei flussi di cui al presente articolo, sono disciplinati dal regolamento allegato sotto la lettera "B" alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 6. Per il raggiungimento più efficace delle finalità della presente convenzione, il coordinamento delle

organizzazioni si impegna ad utilizzare proprio personale esperto e dedicato presso i Centri Operativi della protezione civile nei quali viene coordinata l'attività di alloggiamento, con rimborso del relativo costo sostenuto, che viene posto a carico della Regione fino a cessata esigenza, e fino a un massimo di € 15.000 mensili complessive.

7. Fatta salva la volontà di collocazione della persona sfollata ed al di fuori di eventuali prioritarie operazioni di emergenza, l'attività di ospitalità degli sfollati presso le strutture ricettive della zona costiera, continuerà ad utilizzare soltanto strutture in grado di garantire il necessario livello qualitativo.
8. Sarà possibile, su richiesta delle persone sfollate provenienti da strutture in chiusura, il trasferimento in strutture di categoria superiore. In tal caso, la struttura di destinazione potrà fatturare le prestazioni a una tariffa comunque non superiore alle tre stelle.
9. Gli spostamenti degli sfollati da struttura a struttura sulla costa, se non per motivi di riavvicinamento a l'Aquila, se causati da tensioni alloggiative oppure dalla chiusura di strutture a carattere stagionale, andranno effettuati di preferenza nell'ambito dello stesso comune. Nel caso di chiusura stagionale della struttura madre, sarà possibile trasferire gli ospiti residuali presso altri alloggi afferenti ad essa (ad esempio residence collegati all'albergo principale), con il consenso degli interessati, al fine di assicurare la continuità e l'equivalenza qualitativa nel trattamento erogato.
10. Sarà garantita la trasparenza nelle sistemazioni alloggiative: ogni procedura deve avvenire per il tramite della funzione "alloggiamenti" della Protezione Civile d'intesa con il Coordinamento, e non potrà essere ratificato e pagato nessun ingresso in struttura non autorizzato preventivamente dal Centro Operativo presso il quale si svolge l'attività della funzione stessa.
11. Entro quindici giorni dalla stipula della presente convenzione, si procede alla verifica delle situazioni di alloggiamento poste al di fuori della Regione Abruzzo. A meno di comprovate e oggettive necessità richieste in forma scritta al Centro di Coordinamento, si darà luogo al check out delle persone ospitate fuori regione, e al loro riavvicinamento in una struttura regionale ad apertura annuale. Fra le motivazioni per un'ulteriore permanenza fuori regione delle persone sfollate, non sono ammesse quelle relative alle sistemazioni logistiche e/o alla vicinanza ai luoghi lavorativi.
12. Al fine di assicurare idonei livelli qualitativi di accoglienza, gli ospiti presenti in strutture ricettive stagionali con un tasso di occupazione inferiore al 25% della capienza disponibile, potranno essere trasferiti presso strutture ad apertura annuale.
13. In caso di impropria o scorretta conduzione degli alloggi, così come in caso di reiterati comportamenti all'interno della struttura non consoni alla vita comunitaria da parte di nuclei familiari o di singoli sfollati, allo scopo di prevenire danni, disagi per gli ospiti e per il personale, e in generale il verificarsi di spiacevoli episodi, il gestore avrà la facoltà, sentito preventivamente il coordinamento dell'assistenza e dell'ospitalità alberghiera presso il centro Operativo competente, di richiedere alla protezione civile il rilascio immediato degli alloggi occupati dai nuclei coinvolti. In caso di rifiuto degli interessati a rilasciare gli alloggi e/o a trasferirsi, il coordinamento degli alloggiamenti comunicherà al gestore la cessazione del rapporto negoziale relativo all'alloggio medesimo, ferma restando la facoltà di ricorrere, nei casi più gravi, all'intervento delle Forze dell'Ordine.
14. Gli operatori della ricettività assicurano la massima collaborazione nella ricostruzione dell'anagrafe provvisoria del comune dell'Aquila, che non può prescindere dal censimento e dall'aggiornamento delle liste degli ospiti degli alberghi. A tale scopo, ferma restando l'attività di costante censimento condotta dai centri operativi, la struttura ricettiva trasmetterà settimanalmente alla funzione "alloggiamenti", attraverso la casella e-mail alloggiamenti@protezionecivile.it oppure con altra modalità, l'elenco delle persone ospitate, distinte per nuclei familiari e corredate dalla classe di agibilità dell'abitazione dichiarata/autocertificata dagli ospiti stessi, e, ove possibile, dal domicilio di residenza e dal codice fiscale.
15. E' fatto obbligo alle strutture ricettive di controllare e tenere sotto costante monitoraggio l'effettiva presenza degli ospiti. Le persone che si assentano dalla struttura per più di tre giorni senza comunicarne i motivi, perderanno il diritto a conservare l'alloggio, e il mancato soggiorno non verrà conteggiato nella fatturazione.
16. La struttura ricettiva ha l'obbligo, pena il mancato rimborso della relativa fatturazione, di comunicare immediatamente al coordinamento l'avvenuto rilascio dell'alloggio (check out) da parte degli ospiti convenzionati, corredato, ove possibile, dalla motivazione dello stesso (trasferimento in altra struttura, ritorno a casa, ecc).
17. L'albergatore ha l'obbligo di provvedere, anche attraverso la distribuzione di appositi avvisi, a ricordare agli ospiti in "check in" il loro **obbligo di informare l'albergatore delle eventuali assenze**, ancorché temporanee, dall'alloggio, in modo da consentirgli il più corretto adeguamento della conseguente fatturazione. Lo stesso albergatore si obbliga a segnalare tempestivamente al coordinamento degli alloggiamenti l'utilizzo improprio o saltuario dell'alloggio da parte degli ospiti, per i necessari provvedimenti da assumere.
18. Ferme restando le situazioni già in essere alla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'utilizzo degli appartamenti per vacanze posti all'interno della città dell'Aquila e della fascia di mobilità aquilana, possono essere accreditati solo previa autorizzazione preventiva del centro Operativo competente. In caso di utilizzo, possono essere occupati per un periodo non superiore ai 45 gg. Per lo stesso nucleo

familiare, e devono per questo essere indirizzati alla soddisfazione di esigenze di alloggio parcheggio urgente, per la soluzione di particolari o impreviste problematiche alloggiative (sfollamenti, evacuazioni, lavori urgenti, ricoveri di situazioni di particolare ed eccezionale gravità, ecc) con provvedimento motivato del vice commissario o del sindaco.

ART. 7
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DI CATEGORIA

Al fine di garantire efficienza, efficacia e trasparenza delle azioni poste in essere per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, si continuerà ad utilizzare il “coordinamento delle associazioni regionali di categoria”, già a suo tempo istituito, composto di norma dai rappresentanti regionali di ciascuna associazione aderente, che faciliterà il rapporto con la committenza anche grazie al supporto del personale specializzato appositamente individuato e arruolato dalle organizzazioni stesse.

ART. 8
VALIDITA' DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Le parti concordano che la presente convenzione ha validità per tutte le strutture ricettive e ristorative convenzionate che alla data della firma stanno già erogando servizi agli sfollati, senza necessità di rinnovare per presa visione, impegno ed accettazione, la sottoscrizione della convenzione stessa.

Sarà invece necessario che eventuali nuove strutture ricettive/ristorative che volessero aderire alla convenzione, manifestino la loro espressa adesione o direttamente o per il tramite della Organizzazione di riferimento al Centro Operativo competente, attualmente posto in Giulianova (TE), e sottoscrivano inoltre copia dell'atto convenzionale.

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI SERVIZI EROGATI DALLE STRUTTURE RICETTIVE IN BASE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DALLA REGIONE ABRUZZO PER L'EMERGENZA TERREMOTO (ART. 5).

1. La commissione è composta da massimo 4 componenti a seconda dei casi, di cui massimo 2 indicati dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Protezione Civile.
2. Per quanto riguarda il controllo delle strutture alberghiere, R.T.A. e strutture residenziali diverse, ai componenti istituzionali verranno affiancati massimo n. 2 componenti indicati dal coordinamento delle organizzazioni.
3. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di almeno un componente istituzionale e un componente delle organizzazioni.
4. Per quanto riguarda il controllo delle strutture all'aria aperta, ai componenti istituzionali verrà affiancato un rappresentante indicato da F.A.I.T.A. Federcamping Abruzzo.
5. Per quanto riguarda il controllo delle strutture agrituristiche e country Houses, ai componenti istituzionali verrà affiancato n.1 componente indicato da Agritourist Confagricoltura Abruzzo.
6. Per quanto riguarda i controlli della ristorazione, ai componenti istituzionali verrà affiancato n. 1 componente indicato dal coordinamento delle organizzazioni regionali.
7. La Regione Abruzzo potrà incaricare formalmente esperti di comprovata esperienza a supporto tecnico della Commissione, indicati dal coordinamento, i cui costi vengono rimborsati dalla Regione stessa, previo nulla osta preventivo.
8. Per facilitare la gestione concreta della commissione, il coordinamento delle Organizzazioni potrà indicare rappresentanti supplenti.
9. A seguito della mancata validità della riunione per due volte consecutive per cause legate alla mancanza del numero legale (1 + 1), e in tutti i casi urgenti su disposizione del Centro Operativo, la commissione opererà validamente con qualsiasi numero di presenti. In tal caso l'esperto consulente potrà sostituirsi a tutti gli effetti ad uno dei membri assenti.
10. In regime ordinario, la Commissione viene convocata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Protezione Civile su richiesta di almeno una delle parti o a seguito di esigenze derivanti da segnalazioni di disservizi

e disfunzioni, nonché, a richiesta degli interessati, per le valutazioni relative alle classificazioni di fascia di cui all'articolo 3.

ALLEGATO "B"

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL' ART. 6

1. Non è possibile di norma spostare ospiti sfollati.
2. Ai fini dell'ottimizzazione dei flussi, per la migliore gestione della stagione turistica, ciascuna struttura ricettiva dovrà comunicare mensilmente non oltre il 15 di ogni mese al Centro di Coordinamento, direttamente o per il tramite di un'Organizzazione firmataria della Convenzione, (alloggiamenti@protezionecivile.it) la ricognizione della propria situazione alloggiativa, segnalando almeno quindici giorni prima le eventuali criticità di carattere organizzativo. E' preferibile, ai fini di una ottimale gestione del coordinamento, che l'orizzonte temporale della singola programmazione sia di 4 mesi.
La stessa struttura si impegna a mantenere immutata la programmazione della propria disponibilità comunicata al coordinamento. Eventuali emergenze verranno comunque prese in considerazione.
3. E' fatto divieto di vendere posti letto a prezzo convenzionato direttamente all'ospite. In caso di contatti diretti o indiretti con le persone sfollate, l'operatore convenzionato ha l'obbligo, anche attraverso il diretto interessato, di chiedere preventivamente una prenotazione ufficiale alla protezione civile, che la concederà di norma se in armonia con la programmazione ed i criteri previsti all'articolo 6. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, il costo dell'alloggiamento non verrà fatturato.
4. Tranne i casi di esigenze esplicite della Protezione Civile, gli ospiti rilasciati per motivi organizzativi o di business da parte delle strutture, non potranno di norma essere ripresi in un secondo tempo, a meno di espressa e responsabile richiesta degli ospiti medesimi.
5. Eventuali necessità di liberare alloggi in una struttura dovranno essere comunicate al Centro Operativo, prima che agli ospiti sfollati, al fine di evitare disagi. E' fatto divieto di far sottoscrivere autonomamente impegni preventivi di uscita agli ospiti se non sotto la richiesta o il coordinamento della protezione civile, così come esporre cartelli di avviso di rilascio camere senza autorizzazione della Protezione Civile..
6. In caso di emergenza, il Centro di Coordinamento si incaricherà di analizzare i casi proposti, proponendo alla Protezione Civile, in base alle disponibilità ancora esistenti, ipotesi di ottimizzazione dei posti. Dette proposte verranno definite in base a:
 - Richieste di ricongiungimento di nuclei familiari
 - Minima distanza dalla struttura da cui si proviene
 - Individuazione di strutture dotate di sufficienti posti letto
 - Equiparazione qualitativa fra le strutture
 - Minore occupazione in funzione dei posti letto messi a disposizione, onde evitare affollamenti che inciderebbero sulla qualità dei servizi erogati.La proposta definita dal Centro di Coordinamento, se approvata dalla Protezione Civile, verrà attuata con l'assistenza di personale della protezione civile stessa e delle Forze dell'ordine.
7. La struttura ricettiva resta nella disponibilità completa del gestore, quantunque occupata da sfollati. In caso di problemi di ordine pubblico, di comportamenti difforni dalla correttezza e comunque maleducati e/o riprovevoli, il gestore ha il diritto - fatti salvi più gravi episodi che abbiano rilevanza per le forze dell'ordine - di richiedere l'intervento del coordinamento della protezione civile per comporre i problemi intervenuti fra struttura e ospite. Nei casi più gravi, quali reiterati comportamenti scorretti, disordinati, rumorosi o maleducati da parte di ospiti soprattutto nei momenti comunitari, l'operatore potrà proporre il rilascio immediato delle camere interessate. In caso di conferma della richiesta di rilascio da parte della protezione civile, non si dà più luogo a pagamento della tariffa giornaliera convenzionata, e il soggiorno resterà a totale carico dell'ospite.
8. Le attività di prenotazione, assegnazione e variazione degli alloggiamenti si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - Le prenotazioni degli alloggiamenti vengono effettuate solo dal centro prenotazioni posto presso il Centro Operativo competente, attualmente posto in Giulianova (TE).
 - Le camere Doppie Uso Singolo (DUS) devono essere autorizzate dal Centro Operativo su richiesta motivata.
 - Non è possibile mantenere il diritto all'ospitalità nello stesso alloggio, una volta reso sovradimensionato a seguito di riduzione del nucleo ospitato, con particolare riferimento alla riduzione ad una singola persona per una camera a più posti. In tali casi si provvede ad una ricerca di un alloggio adatto in altra struttura. Nell'impossibilità, l'alloggio deve essere comunque rilasciato entro 5 giorni.
 - Il Centro Operativo può consentire l'alloggiamento di una persona badante o di un familiare per l'assistenza in struttura di una persona anziana o non autosufficiente.
 - L'assenza dalla struttura ricettiva per più di tre giorni comporta la decadenza dal diritto all'ospitalità, e la

- comunicazione da parte della Regione Abruzzo all'operatore della cessazione del rapporto negoziale.
- Il prolungamento della permanenza in strutture oltre le 48 ore previste per la presa di possesso di un'abitazione nel cratere sismico, potrà esser concessa a seguito di comprovati motivi sanitari, e comunque non oltre ulteriori 48 ore. In tutti gli altri casi, necessiterà una apposita autorizzazione del vice commissario o del sindaco interessato.
 - La persona sfollata non può di norma trasferirsi da una struttura di classificazione inferiore a una struttura di classificazione superiore, se non a fronte di una seria motivazione legata alla condizione di sfollamento. In tal caso, previo consenso del gestore, la tariffa che verrà corrisposta sarà allineata con quella di provenienza.

=====

Si approva la seguente postilla:

La presente Convenzione ha validità fino al 30 giugno 2010 , come stabilito dalla DGR n. 292 del 19 aprile 2010.